

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4560 del 17/11/2016
Oggetto	Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti Impresa MondoMetalli S.r.l - sede legale via Riva Reno, 4 - Comune di Bologna - impianto in Via Cicogna, 38/A, San Lazzaro di Savena (BO). P.Iva e C.F. 03548161201. Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R3-R4 - Classe 6
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4682 del 17/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna,
il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI,
determina quanto segue.

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Impresa **MondoMetalli S.r.l** - sede legale via Riva Reno, 4 - Comune di Bologna - **impianto in Via Cicogna, 38/A, San Lazzaro di Savena (BO)**.

P.Iva e C.F. **03548161201**.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: R3-R4 - Classe 6².

Decisione:

1. iscrive l'impresa **MondoMetalli S.r.l** - sede legale via Riva Reno, 4 - Comune di Bologna - **impianto in Via Cicogna, 38/A, San Lazzaro di Savena (BO) - P.Iva e C.F. 03548161201**, al numero **34527 del 10/08/2016**³ del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni, coerentemente alla comunicazione presentata⁴ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m.:

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio dell'attività, cioè **fino al 09.08.2021**.

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.arpa.emr.it:

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² Ai sensi del DM n. 350/1998

³ ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

⁴ prot Arpae n. 9812/2016 del 30/05/2016 che rimanda di fatto alla documentazione allegata ai P.G Provincia di Bologna n. 10694 del 16/06/2011 e n. 161215 del 13/11/2014

E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 09.05.2021, fermo restando che la ditta è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del 09/08/2021 a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE RECUPERO	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	t/a 300
TIPOLOGIA	3.2.3 c	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:100899-110501-120103-120104-120199-150104- 170401-170402-170403-170404-170406-170407-191203- 200140	
OPERAZIONE RECUPERO	R3/R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI RICICLO/RECUPERO DELLE PLASTICHE	2.450
TIPOLOGIA	5.8.3 a	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:160118-160122-160216-170401-170411	

c) **Operazioni di recupero R3 ed R4**

- La capacità giornaliera di ricevimento dei rifiuti destinati alle operazioni R3 ed R4 non potrà superare 10 t/giorno. Qualora la ditta intenda gestire quantitativi superiori a questo limite giornaliero, dovrà attivare preventivamente la procedura di verifica ambientale ai sensi della normativa vigente in materia⁵;
- Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti R4 dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie

⁵ d.lgs 152/2006 Parte Seconda e L.R. n. 9/99 e s.m.i.

prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- Poichè i rifiuti che si intendono conferire e le relative attività di trattamento svolte su di essi per la produzione di materie prime secondarie sono disciplinati dai Regolamenti CE 333/2011 e 715/2013, il gestore dovrà attenersi a dette normative europee nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, dalle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, alle modalità di recupero, fino alle caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte;
- In base a quanto dichiarato dal gestore, e' vietata la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
- L'operazione R13, non inclusa nell'attività in quanto propedeutica ed intrinseca alle operazioni di recupero R3 ed R4 svolte nel medesimo impianto, si deve intendere svolta qualora vi siano fermi tecnici dei macchinari o altri imprevisti, per esempio di natura logistica e tecnica, che impongono il conferimento a terzi dei rifiuti non ancora sottoposti a trattamento

d) **Misure fonometriche**

Le misurazioni del rumore prodotto dalle macchine e, in generale, dalle sorgenti sonore dell'impianto in corrispondenza dei potenziali bersagli esterni all'impianto, dovranno essere effettuati entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Dette misurazioni dovranno essere svolte per un periodo rappresentativo, nelle condizioni di massima rumorosità possibile in base alla gestione dell'impianto e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La relazione sugli esiti delle misurazioni e sugli eventuali interventi di mitigazione da adottare e relativi tempi di attuazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE entro i successivi 30 giorni dall'effettuazione della campagna di misurazione.

e) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁶: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;

- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁷;
 - Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti dell'ARPAE con prot. n. 16792 del 08/09/2016 e n. 18960 del 11/10/2016
4. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di

⁶ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁷ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Procedimenti amministrativo

In data 10/08/2016, MondoMetalli S.r.l di Bologna ha comunicato al SUAP del Comune di San Lazzaro⁸ l'inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto , ai sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

In data 8/09/2016 il SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena ha trasmesso⁹ detta comunicazione all'ARPAE¹⁰ - SAC di Bologna

In data 21/09/2016 ARPAE - SAC di Bologna ha chiesto¹¹ documentazione integrativa alla comunicazione presentata

In data 11/10/2016 MondoMetalli S.r.l. di Bologna ha trasmesso¹² la documentazione integrativa richiesta

Documentazione presentata:

Alla comunicazione di inizio attività comprensiva delle integrazioni sono stati allegati i seguenti documenti:

- relazione tecnica dell'attività che si intende svolgere;
- schede tecniche dei rifiuti che si intendono recuperare;
- visura camerale
- autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante pro-tempore con allegato documento di riconoscimento valido;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia antimafia del legale rappresentante pro-tempore e dei consiglieri;
- relazione del tecnico acustico;
- dichiarazione di conferimento di un quantitativo di rifiuti inferiori a 10 t/giorno
- titolo di disponibilità dell'area dell'impianto;

8 prot interno Suap Comune di San Lazzaro n. 198/2016 e prot Comune di San Lazzaro di Savena n. 34527 del 10/08/2016

9 con nota recepita agli atti prot Arpae n. 16792 del 08/09/2016

10 Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

11 con nota agli atti prot Arpae n. 17627 del 21/09/2016

12 con nota agli atti prot Arpae n. 18960 del 11/10/2016

– attestato di pagamento delle spese istruttorie

Localizzazione del sito e verifica idoneità localizzativa e conformità edilizia-urbanistica

Il sito produttivo è catastalmente identificato al foglio 9 particella 878 sub 11 del NCT del Comune di San Lazzaro di Savena.

Il proponente dichiara che l'area impiantistica ricade nella Città della Trasformazione "Nucleo di edilizia abusiva da recuperare ", quindi in area a destinazione d'uso industriale/artigianale, secondo le previsioni del nuovo P.R.G. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19-20/03/2003.

Il proponente dichiara altresì che l'immobile in cui si intende svolgere l'attività, costituito da una porzione di capannone a schiera sito nella zona industriale "La Cicogna", di san Lazzaro di savena e con struttura portante in colonne e travi in calcestruzzo, è provvisto oltre che dei necessari titoli abilitativi edilizi¹³, anche del certificato di conformità edilizia ed agibilità¹⁴

E' stato accertato che il gestore dell'attività e titolare dell'iscrizione è in possesso di titolo d'uso dell'area dello stabilimento attraverso contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 13/07/2016¹⁵, valido fino al 31/08/2022 e tacitamente rinnovabile per ulteriori sei anni.

In data 3/11/2016, è stato acquisito (con PGB0/2016/20748) il parere della Città Metropolitana di Bologna sulla verifica di conformità al P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

Dal parere emerge, in particolare quanto segue:

Il sito è localizzato in area interessata dalla tutela delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo D, ovvero dalle fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea, ove, ai sensi dell'art. 5.3 comma 5 del PTCP non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o impianti di trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza.

La non ammissibilità per tale tipologia di attività, ribadita anche all'art. 14.4 ed allegato O al P.T.C.P., discende dal recepimento delle disposizioni regionali contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA), nell'ottica generale di tutelare gli acquiferi destinati al consumo umano maggiormente vulnerabili all'inquinamento per la diretta connessione con il corso d'acquapiva di vincoli ambientali ed in zona idonea rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento

13 concessione edilizia n. 19278 del 22/07/1999, prot. n. 19246; denuncia di inizio attività PUT 22981 del 17/11/2004, prot. n. 42403 e denuncia di inizio attività PUT 25220 del 19/02/2008, prot. n. 7846

14 PUT Comune di Sn lazzaro di savena n. 25220 del 5/09/2011, prot. n. 35299

15 n. 010660 Serie 3T

Provinciale di Bologna (P.T.C.P.) vigente ed al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) vigente.

Tuttavia, l'attività in oggetto, pur rientrando nella generica definizione di "gestione dei rifiuti" lett. H dell'elenco dei centri di pericolo, come da allegato 1 titolo III delle Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna, presenta caratteristiche tali da non produrre alcun tipo di rischio ambientale in tema di tutela delle acque, essendo prevista la gestione, finalizzata al recupero, di rifiuti solidi non pericolosi che non producono percolati e colaticci. Detta gestione verrà svolta esclusivamente in locale chiuso e pavimentato.

Come espresso dalla Città Metropolitana di Bologna nel proprio parere, si ritiene ragionevole e praticabile il rilascio dell'iscrizione all'attività in oggetto, considerata l'assoluta assenza di rischio di inquinamento delle acque sotterranee prodotto dall'attività stessa, nelle more di una formale e condivisa modifica degli strumenti di pianificazione (P.T.C.P. e PTA), richiesta dalla Città Metropolitana di Bologna alla Regione Emilia-Romagna con nota agli atti PGB0/2016/20703 del 31/10/2016

Descrizione dell'attività

L'attività di recupero di rifiuti che si intende avviare consiste in:

- trattamento di spezzoni di cavo di rame ricoperto mediante un primo taglio con cesoie di adeguamento dimensionale, successive operazioni di sguainatura e macinatura in premacinature a nastro provvisto di tramoggia di carico e, infine, granulazione in apposita macchina granulatrice compatta per un'ulteriore riduzione volumetrica e separazione automatica dei granuli di rame dai granuli di plastica/gomma dei rivestimenti dei cavi, mediante un tappeto vibrante; detti granuli saranno successivamente inviati a recupero, come materia prima secondaria, rispettivamente nell'industria metallurgica ed in quella delle materie plastiche
- trattamento di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe attraverso una separazione e selezione manuale per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica

Detta attività è prevista venga svolta all'interno del capannone ove sono collocati i macchinari (cesoie, premacinatore, granulatore) e dove verranno anche stoccati i rifiuti in ingresso e le materie prime secondarie prodotte; il piazzale a cielo aperto antistante il capannone, essendo di uso comune ad altre attività localizzate in porzioni adiacenti del capannone, è destinato esclusivamente a superficie di transito e parcheggio.

Valutazioni tecniche

Poichè i rifiuti che si intendono conferire e le relative attività di trattamento svolte su di essi per la produzione di materie prime secondarie sono disciplinati dai Regolamenti CE 333/2011 e 715/2013, il gestore dovrà attenersi a dette normative europee nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, dalle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, alle modalità di recupero, fino alle caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte.

Il gestore ha richiesto un quantitativo complessivo di 2.750 t/a di rifiuti distinti in 2.450 t/a di spezzoni di cavo di rame ricoperto di cui alla tipologia 5.8 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 e s.m. e 300 t/a di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe di cui alla tipologia 3.2 dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 e s.m.

Si ritiene che in base ai combinati disposti di cui all'art. 7 del DM 5/02/1998 e s.m. ed allegato 4 al medesimo decreto, la quantità massima impiegabile di spezzoni di cavo di rame ricoperto, nel caso di recupero sia del rame che della plastica secondo quanto descritto al punto 5.8.3 lett. a) dell'allegato 1 suballegato 1 al decreto richiamato sia di 3.000 t/a, derivante dalla somma dei 1.500 t/a recuperati per l'industria metallurgica e dei 1.500 t/a per l'industria delle materie plastiche come stabilito nell'allegato 4, e derivando dette materie prime secondarie dal medesimo rifiuto di partenza.

Si prende atto dell'intendimento del gestore, espresso per il tramite del tecnico in acustica, di provvedere ad effettuare le misure del rumore per la verifica dell'eventuale disturbo arrecato ai ricettori più prossimi all'attività, a seguito del collaudo delle macchine di lavorazione dei rifiuti da parte della ditta installatrice.

Si rende, pertanto, necessario, prescrivere che dette misurazioni del rumore prodotto dalle macchine e dalle sorgenti sonore dell'impianto in corrispondenza dei potenziali bersagli esterni all'impianto, decorsi non più di 60 giorni dall'avvio dell'attività. Dette misurazioni dovranno essere svolte per un periodo rappresentativo, nelle condizioni di massima rumorosità possibile in base alla gestione dell'impianto e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

La relazione sugli esiti delle misurazioni e sugli eventuali interventi di mitigazione da adottare e relativi tempi di attuazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE entro i successivi 30 giorni dall'effettuazione della campagna di misurazione.

Si prende, altresì, atto della dichiarazione del gestore di non superare la soglia di 10 t/giorno di quantitativo di rifiuti conferibili all'impianto.

Ne deriva, pertanto, la non assoggettabilità dell'attività alle procedure di VIA/screening stabilite dal D.Lgs 152/2006 e s.m. e dalla L.R. 9/99 e s.m. che individua tra gli impianti da assoggettare a screening o a VIA, a seconda dei casi, impianti che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 tonn/giorno¹⁶

¹⁶ punto B.2.57 dell'allegato B.2 alla L.R. 9/99 e s.m.

In base a quanto dichiarato dal gestore, si intende vietata la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49

Poichè l'attività di recupero di rifiuti in oggetto non prevede emissioni aeriformi diffuse o convogliate, nè scarichi idrici eccetto quelli dei servizi igienici annessi agli uffici che, confluendo in pubblica fognatura, sono sempre ammessi, detta attività non è obbligatoriamente assoggettata alla procedura di istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto non è previsto il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale. Pertanto l'attività in oggetto è assoggettabile alla relativa comunicazione disciplinata dall'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

E' stata verificata la conformità della comunicazione di avvio dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Bologna n. 5 del 23/03/2016 ha delegato ad ARPAE le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna

Il Dirigente ARPAE SAC Bologna
(Dott. Valerio Marroni)

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.